

COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città Metropolitana di Bologna

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E DEI MERCATI**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816- 847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 6/4/2021

PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento**
- Articolo 2 - Definizioni generali**
- Articolo 3 - Presupposto del canone**
- Articolo 4 - Soggetto attivo**
- Articolo 5 - Soggetto passivo**
- Articolo 6 - Adempimenti dichiarativi**
- Articolo 7 - Funzionario Responsabile**
- Articolo 8 - Accertamenti**
- Articolo 9 - Sanzioni e indennità**
- Articolo 10 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**
- Articolo 11 – Autotutela**
- Articolo 12 – Riscossione coattiva**
- Articolo 13 – Rimborsi e compensazioni**
- Articolo 14 – Importi minimi di riscossione e rimborsi**

PARTE II OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

TITOLO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 15 – Tipi di occupazioni**
- Articolo 16 – Modalità per la richiesta per l’occupazione di suolo pubblico**
- Articolo 17 – Domanda di concessione/autorizzazione**
- Articolo 18 – Procedimento per il rilascio delle concessioni**
- Articolo 19 – Rilascio della concessione**
- Articolo 20 – Titolarità della concessione**
- Articolo 21 – Subentro – voltura della concessione**
- Articolo 22 – Rinnovo – proroga**
- Articolo 23 – Rinuncia all’occupazione**
- Articolo 24 – Modifica, sospensione e revoca d’ufficio**
- Articolo 25 – Decadenza ed estinzione della concessione**
- Articolo 26 – Occupazioni occasionali**
- Articolo 27 – Occupazioni d’urgenza**
- Articolo 28 – Occupazioni abusive**

TITOLO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

- Articolo 29 – Passi carrabili e accessi a raso**

Articolo 30 – Occupazione con impianti di distribuzione carburanti

Articolo 31 – Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

Articolo 32 – Occupazioni dello spettacolo viaggiante

Articolo 33 – Occupazioni a sviluppo progressivo

Articolo 34 – Attività edile

Articolo 35 – Attività di propaganda elettorale

Articolo 36 – Aree di rispetto e riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

Articolo 37 – Occupazioni con elementi di arredo

Articolo 38 – Esposizioni di merci fuori negozio

Articolo 39 – Occupazioni con tende e di soprasuolo in genere

Articolo 40 – Occupazioni per traslochi

Articolo 41 - Serbatoi

Articolo 42 – Occupazioni con dehors

Articolo 43 - Occupazioni per feste di via o quartiere

Articolo 44 – Occupazioni per comizi e raccolte di firme e associazioni ONLUS

Articolo 45 – Occupazioni con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile

Articolo 46 – Occupazione con cavi e condutture per fornitura servizi

TITOLO IV – TARIFFE CANONE – ESENZIONI – RIDUZIONI

Articolo 47 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 48 – Classificazione delle strade

Articolo 49 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Articolo 50 – Modalità di applicazione del canone

Articolo 51 – Esenzioni

Articolo 52 – Riduzioni del canone

Articoli 53 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee

PARTE III ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO V - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 54 – Tipologie di impianti pubblicitari

Articolo 55 – Modalità per la richiesta di concessione per l'installazione dei mezzi pubblicitaria

Articolo 56 – Istruttoria amministrativa

Articolo 57 – Dichiarazione

Articolo 58 – Titolarità e subentro autorizzazioni

Articolo 59 – Rinnovo, proroga e disdetta

Articolo 60 – Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

Articolo 61 – Decadenza ed estinzione della autorizzazione

Articolo 62 – Rimozione della pubblicità

Articolo 63 – Divieti e limitazioni

Articolo 64 – Indirizzi in materia di pubblicità discriminatoria, lesiva della dignità della persona o finalizzata alla promozione del gioco d’azzardo

Articolo 65 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 66 – Criteri per la definizione del piano generale degli impianti pubblicitari

TITOLO VI – TARIFFE PUBBLICITA’

Articolo 67 – Modalità di applicazione del canone

Articolo 68 – Criteri per la determinazione del canone

Articolo 69 – Versamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

Articolo 70 - Esenzioni

Articolo 71 – Riduzioni

TITOLO VII – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 72 – Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari – “camion vela”

Articolo 73 – Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

Articolo 74 – Freccie direzionali – Pre-insegne

Articolo 75 – Locandine

Articolo 76 – Striscioni e gonfaloni

Articolo 77 Determinazione del canone per particolari tipologie di esposizione pubblicitaria

PARTE IV PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO VIII – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 78 – Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 79 – Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 80 – Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 81 – Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 82 – Canone sulle pubbliche affissioni

Articolo 83 – Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 84 – Riduzione del canone

Articolo 85 – Esenzione dal canone

Articolo 86 – Pagamento del diritto

PARTE V MERCATI

TITOLO IX CANONE MERCATALE

Articolo 87 – Disposizioni generalità

Articolo 88 – Soggetto attivo – Soggetto passivo

Articolo 89 – Dichiarazione

Articolo 90 – Criteri per la determinazione della tariffa

Articolo 91 – Classificazione dei mercati in base alla localizzazione

Articolo 92 – Determinazione delle tariffe

Articolo 93 – Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 94 – Mercati tradizionali e mercati tematici

Articolo 95 – Occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche e commercio itinerante

Articolo 96 – Mercati contadini

Articolo 97 – Occupazioni abusive

Articolo 98 – Sospensione dell'attività di vendita

Articolo 99 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 100 – Accertamento, sanzioni e indennità

Articolo 101 – Riscossione coattiva

PARTE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 102 – Regime transitorio

Articolo 103 – Disposizioni finali

PARTE I

DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Valsamoggia del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "il canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
5. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
6. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 2

Definizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
 - f) impianto pubblicitario: ogni mezzo, così definito dal Codice della Strada, installato o presente sulle vie o le piazze o da queste visibili, ed altresì ogni mezzo comunque utilizzato per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, compresi i mezzi installati sulle facciate o i tetti dei fabbricati;
 - g) abusivo/a: ogni occupazione ovvero ogni esposizione pubblicitaria priva dell'originario permesso dell'ente (concessione o autorizzazione);
 - h) impianti delle pubbliche affissioni: le plance installate sulla pubblica via sulle quali si effettua l'esposizione di manifesti affissi mediante colla e mediante idoneo servizio erogato dall'ente;
 - i) responsabile del procedimento: il soggetto cui sono attribuite con apposito provvedimento dell'organo competente, le funzioni e i poteri di rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative all'occupazione permanente e temporanea di suolo pubblico, all'installazione di impianti e mezzi pubblicitari e alle esposizioni pubblicitarie in genere;
 - l) funzionario responsabile del canone: il dipendente cui sono attribuite con apposito provvedimento dell'organo competente, le funzioni e i poteri di ogni attività organizzativa e gestionale in materia di riscossione, accer-

tamento e rimborso del canone o il responsabile designato dal concessionario nell'ipotesi di affidamento della riscossione ed accertamento del canone a soggetto iscritto all'Albo nazionale previsto dall'art. 53 del d.lgs. 446/1997; la funzione può essere suddivisa in relazione alle differenti componenti del canone;

m) Codice della Strada: D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 3 Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) **l'occupazione**, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali (art. 825 c.c.) e le aree comunque soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge (in forza di sentenza, di atto amministrativo autoritativo, contratto, testamento oppure risultante da fatti concludenti come nel caso di usucapione, possesso collettivo "*ab immemorabili*", ovvero assegnazione per liberalità del proprietario alla fruizione di un'area da parte della collettività, usualmente nota come "*dicatio ad patriam*").

b) **la diffusione di messaggi pubblicitari**, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

3. Fermo restante il disposto del comma 818 art. 1 legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le quali le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

4. Il canone si applica anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle predette aree.

5. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Art. 4 Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.

2. Il Comune di Valsamoggia, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Regolamento comunale generale delle entrate, può affidare in concessione anche disgiuntamente la gestione del servizio di

accertamento e riscossione di ciascuna componente del canone unico patrimoniale ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.

3. In caso di gestione diretta da parte del Comune, competono al Funzionario Responsabile del Canone le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e al rimborso del canone;

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

Articolo 5 **Soggetto passivo**

1. Per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Articolo 6 **Adempimenti dichiarativi**

1. Ai fini della liquidazione del canone patrimoniale da pagare la dichiarazione è sostituita dalla copia della nuova concessione o autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. Il servizio competente per la determinazione del canone, nell'ambito dell'istruttoria, può richiedere dati eventualmente mancanti o non chiaramente desumibili dalla concessione o autorizzazione, richiedendo all'interessato di compilare un apposito modello.

3. Per le fattispecie di carattere permanente sia pubblicitarie che per occupazione di suolo pubblico, risultanti dalle registrazioni degli archivi informatici e cartacei dell'imposta comunale sulla pubblicità, ovvero del canone di occupazione di suolo pubblico, il servizio competente fa riferimento ai dati registrati e da ultimo disponibili.

Articolo 7 Funzionario Responsabile del Canone

1. Il Funzionario Responsabile del Canone è il funzionario comunale cui sono attribuite, con delibera di Giunta Comunale, le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale in materia di riscossione, accertamento e rimborso del canone.
2. La Giunta Comunale, con propria delibera, identifica la persona più idonea a ricoprire la funzione di cui sopra.
3. La funzione può essere suddivisa in relazione alle differenti componenti del canone.
4. Nel caso di affidamento in concessione di una o più componenti del canone il Funzionario Responsabile del Canone coincide con persona designata dal concessionario.

Articolo 8 Accertamenti

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono: oltre alla Polizia Municipale, e gli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvede il Funzionario Responsabile del Canone.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi al Funzionario Responsabile del Canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Funzionario Responsabile o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, e sulla base del Regolamento generale comunale delle entrate.
4. Per la contestazione in caso di mancato pagamento si applica l'art. 52 del Regolamento generale delle entrate comunale vigente.

Articolo 9 Sanzioni e indennità

1. All'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento provvedono, oltre alla Polizia Locale, gli altri soggetti indicati dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 e il Funzionario responsabile del canone.
2. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della legge 160/2019 e della legge 689/1981.
3. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale.
4. Il tardivo versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione del 10%.

5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

6. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui sopra.

7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria abusiva e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

8. Le indennità e le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

9. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sana l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 10

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 11

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, sulla base delle disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Articolo 13

Rimborsi e compensazioni

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'art. 2948 numero 4 del Codice Civile.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

3. Per quanto compatibili in materia di rimborsi e compensazioni si rinvia agli artt. 65, 66 e 67 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 14

Importi minimi di riscossione e rimborsi

1. Non si fa luogo al versamento del canone:

a) se l'importo annuale sia uguale o inferiore a 5 euro per ogni anno di tassazione. Tale importo si intende riferito al canone complessivamente dovuto per l'anno solare, in nessun caso deve essere considerato come franchigia.

b) se l'importo del canone per le occupazioni di suolo pubblico temporanee, per i messaggi pubblicitari temporanei e per le pubbliche affissioni qualora l'importo complessivo sia inferiore o uguale a 5 euro.

Nel caso di più occupazioni temporanee e di più messaggi pubblicitari temporanei si fa riferimento alla somma complessivamente dovuta e non ai singoli importi dovuti.

2. Lo stesso criterio illustrato nel comma 1 viene applicato sulle somme da rimborsare.

PARTE II
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

TITOLO II - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 15 Tipi di occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 16 Modalità per la richiesta per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. La domanda deve essere presentata direttamente agli sportelli polifunzionali presenti in ogni Municipalità del Comune di Valsamoggia, oppure può essere inviata di norma per via telematica tramite mail, o posta certificata.
3. La domanda per l'occupazione di suolo pubblico deve essere presentata nei seguenti termini:
 - Occupazione permanente**
 - Occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di feste ed altri eventi su suolo pubblico**
Almeno 60 giorni prima della realizzazione dell'occupazione o della scadenza della precedente concessione
 - Altre occupazioni di suolo pubblico per fattispecie temporanee onerose**
Almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione
 - Occupazioni di suolo pubblico per fattispecie esentate dal pagamento del canone**
Almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
Per tutti gli altri casi il termine è di 30 giorni.
4. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 3, purchè vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge.

Articolo 17

Domanda di concessione/autorizzazione

La domanda deve contenere, pena la sua improcedibilità i seguenti elementi:

- a) nel caso in cui il richiedente sia persona fisica o titolare di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
- e) la durata dell'occupazione, con esplicita indicazione della data di inizio occupazione e della data di fine occupazione (devono essere inclusi i periodi per la posa in opera di strutture nonché i tempi necessari per la rimozione e smontaggio);
- f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore;
- g) Recapito telefonico ed e-mail se posseduta.

2. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta nei commi precedenti del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

3. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. In particolare deve essere allegata una planimetria dell'area interessata e ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

4. Se la domanda risulta priva degli elementi sopra indicati, e ogni qualvolta sia necessario acquisire altri elementi o integrazioni, in considerazione della particolarità delle situazioni interessate, l'ufficio procede alla comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge 241/90, mediante mail ordinaria, fax, tramite posta certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione inviata dall'Ufficio di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenere tali oneri, indicando i motivi di tali esigenze.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione, mediante comunicazione, che si intende approvata qualora non venga comunicato il diniego espresso almeno 3 giorni prima dell'occupazione.

7. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda al protocollo del Comune, fatto salvo l'assegnazione dei posteggi liberi in concessione decennale nei mercati e nelle fiere che è effettuata sulla base della vigente normativa specifica di settore.

8. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera ai sensi dell'art. 4 della L.R. 26/11/2002 n. 31.

9. In occasioni di manifestazioni o eventi fieristici gestiti da soggetti terzi mediante convenzione in essere con il comune, la domanda per l'occupazione di suolo pubblico relativa agli spazi utilizzati è presentata unicamente dal soggetto gestore dell'evento.

10. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

11. Nella domanda l'interessato deve dichiarare di conoscere le disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché le altre disposizioni che disciplinano la materia e di rispettarle senza alcuna riserva.

Articolo 18 **Procedimento per il rilascio delle concessioni**

1. Le istanze o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico sono assegnate per l'istruttoria e la definizione all'Ufficio competente.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme vigenti in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengano trasmesse tali autorizzazioni ovvero le necessarie autocertificazioni. Entro il termine di cui sopra deve essere emesso l'eventuale provvedimento di diniego motivato.

3. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

4. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

5. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.

6. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
- L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal Responsabile del servizio qualità e programmazione territoriale, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la

riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi, ed è subordinato al nullaosta dello stesso responsabile sopra citato.

7. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

8. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

9. In caso di positivo esito dell'istruttoria, prima del rilascio della concessione, il servizio entrate, o in caso di servizio affidato in concessione, il Concessionario del servizio, provvede, su richiesta dell'ufficio procedente, alla quantificazione del canone in modo da consentire al richiedente il pagamento anticipato della prima rata o della rata unica del canone.

Articolo 19 **Rilascio della concessione**

1. Il rilascio della concessione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) Pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b) Pagamento anticipato della prima rata o rata unica del canone;
- c) Versamento del deposito cauzionale, ove richiesto;
- d) Assenza di morosità pregresse in ordine al versamento del canone, e di debiti di qualsiasi natura nei confronti del Comune di Valsamoggia.

2. Tutte le concessioni rilasciate, indipendentemente dall'assoggettamento o meno al pagamento del canone, sono trasmesse al Servizio Entrate o, in caso di servizio affidato in concessione, al Concessionario del servizio, al fine della verifica del corretto assolvimento del versamento dell'entrata di cui al presente regolamento.

3. Non si considera moroso chi aderisca o abbia aderito ad un piano di rateazione come previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate del Comune di Valsamoggia e provveda, o stia provvedendo regolarmente al versamento delle rate concordate.

4. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

5. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 27 del presente regolamento, in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

6. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

7. L'Ufficio comunale che rilascia l'atto di concessione cura la tenuta di apposita banca dati, dalla quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione, vigilando con la collaborazione della Polizia Locale.

8. L'atto di concessione contiene le prescrizioni essenziali cui è subordinata l'occupazione e il richiamo alle norme del presente regolamento, che devono intendersi in esso integralmente trascritte.

9. Prima della scadenza, il concessionario può chiedere il rinnovo seguendo l'iter procedimentale previsto dagli artt. 16 e 17 del presente regolamento.

Articolo 20 **Titolarità della concessione**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art.18, comma 6;
- g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- h) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

Articolo 21 **Subentro – Voltura della concessione**

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili. Non è richiesta nuova concessione qualora il nuovo proprietario dell'immobile sia erede del titolare della concessione. In tal caso sarà sufficiente depositare mera domanda di subentro ai fini della predisposizione dei documenti annuali di pagamento.

2. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

3. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
4. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 1 l'occupazione è considerata abusiva.
6. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
7. Nel caso di affitto d'azienda da parte del titolare della concessione, cui non sia seguita istanza di voltura, il titolo amministrativo resta definito in capo al titolare stesso, al quale compete l'onere del pagamento del canone.
8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
- b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
- 1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
- 2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Articolo 22 **Rinnovo - proroga**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltramento di motivata istanza al competente Settore.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dagli artt. 16 e 17 del presente regolamento almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 10 giorni prima, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il concessionario deve presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed i motivi della richiesta.

4.Eventuale rinnovo e proroga da parte dell'Amministrazione comunale sono concessi a condizione che i correlati versamenti del canone risultino regolarmente eseguiti.

5 La proroga è ammessa, per una durata pari all'originaria richiesta, salvo casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.

Articolo 23

Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare in qualsiasi momento all'occupazione, dandone comunicazione scritta, all'Amministrazione Comunale, nella quale è indicato anche il termine entro il quale provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, che non dovrà superare, comunque, il termine di durata dell'occupazione, già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione medesimo.

2. La rinuncia volontaria dello spazio pubblico occupato, anche solo parte di esso, o ad una parte del periodo di tempo originariamente autorizzato non dà diritto a restituzione, totale o parziale del canone o ad alcun compenso di sorta.

3.Per le occupazioni temporanee, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione, prevista nel provvedimento di autorizzazione, avrà diritto al rimborso del canone e del deposito cauzionale già versati.

4. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione.

Articolo 24

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

7. Nell'atto di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombrò e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

8. L'atto di modifica della occupazione deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 25 Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico o diverso da quello previsto nell'atto concessorio;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
- f) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;

2. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. La decadenza di cui al comma 1 con comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

4. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

5. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 26 Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni realizzate in occasione di iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, sportive o ricreative di durata non superiore alle 24 ore. Si considerano non commerciali le occupazioni destinate ad attività di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate direttamente da enti non commerciali in attuazione dei propri scopi istituzionali;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

- c) le occupazioni di durata non superiore a 12 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, e occupazioni realizzate a seguito di rotture o perdite degli impianti a rete;
- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, e le operazioni di trasloco di durata non superiore a 6 ore;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione alimenti e bevande.
- f) occupazioni poste in essere per il tempo necessario a consentire operazioni di scarico e carico merci;

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno 7 giorni lavorativi prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. La comunicazione è da ritenersi accolta ove non venga comunicato esplicito diniego all'effettuazione della occupazione almeno tre giorni prima del giorno di inizio dell'occupazione, ovvero venga negato il rilascio dell'ordinanza prevista dal codice della strada ove occorrente.

Articolo 27 **Occupazioni d'urgenza**

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui all'art. 9 del presente regolamento, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

2. Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 12 ore come previsto dall'art. 26 lettera c) l'interessato dovrà presentare domanda di occupazione e provvedere al pagamento del canone per i giorni aggiuntivi di occupazione.

3. Per quanto concerne le misure di salvaguardia da adottare si fa rinvio alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di circolazione stradale, come pure ad ogni altra disposizione regolatrice dell'attività posta in essere con l'occupazione, al momento vigenti.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 28 **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;

- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, notifica al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, assegnando un congruo termine per provvedervi; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

Articolo 29

Passi carrabili e accessi a raso

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

4. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

5. I titolari di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sono soggetti al pagamento del cartello segnaletico di divieto di sosta.

Articolo 30

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

5. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 31

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 32

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;

- teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
- carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono rilasciate dall'ufficio competente.

3. le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 33

Occupazioni a sviluppo progressivo.

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore.

Articolo 34

Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

3. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

4. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiali di scarto, l'interessato dovrà attenersi alle disposizioni di legge in materia di rifiuti, oltre alle prescrizioni dell'autorizzazione all'occupazione.

Articolo 35

Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 36

Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 37

Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

3. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini o attività non commerciali che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

4. La sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale o privata o di abitazioni è subordinata alla presentazione di semplice comunicazione corredata della documentazione prevista purché l'occupazione non superi 0,50 mq. per ogni elemento e siano rispettate le condizioni indicate al comma 1 del presente articolo.

5. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 38

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 39
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 40
Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno dieci giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

Articolo 41
Serbatoi

Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 42
Occupazioni con dehors

1. Le occupazioni realizzate con dehors sono disciplinate dal regolamento urbanistico edilizio relativo alla disciplina di installazione e gestione di dehors.
2. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors generalmente è temporanea, su richiesta dell'interessato può essere rilasciata concessione di occupazione permanente purchè rispetti la normativa regolamentare in materia vigente al momento, della richiesta.

Articolo 43
Occupazioni per Feste di via o quartiere

1. Le feste di via o quartiere consistono in manifestazioni, svolte in una o più vie del territorio di riferimento, organizzate da Associazioni senza scopo di lucro o da cittadini liberamente costituiti in comitati di via, aventi come scopo la creazione di un rapporto diretto tra le realtà commerciali e il territorio, nonché la realizzazione di momenti di aggregazione culturale e sociale, volti a valorizzare le particolarità di ogni zona. Le feste di via sono deliberate con provvedimento della Giunta comunale.
2. La presenza di attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande purchè effettuata senza scopo di lucro ma a soli fini benefici o istituzionali non comporta la corresponsione del canone di occupazione.

Articolo 44

Occupazioni per comizi e raccolta di firme e associazioni ONLUS

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, di referendum, comizi o diversa propaganda politica svolti in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, ed altresì per la realizzazione di informazioni divulgative e raccolte di offerte poste in essere da associazioni ONLUS è concessa previa verifica del rispetto di condizioni di compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'assegnazione degli spazi verrà effettuata prioritariamente seguendo un criterio di rotazione, in modo da consentire la più ampia fruibilità del territorio. Se nessuno dei richiedenti ha già usufruito dello spazio per la stessa iniziativa o manifestazione, si darà precedenza ai richiedenti che abbiano sede sul territorio comunale. Nel caso permangano due o più domande concorrenti varrà l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Articolo 45

Occupazione con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile e nuove tecnologie

1. Le occupazioni effettuate con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie sono soggette a concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
 - c) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il comune lo richieda.
 - d) Il canone potrà variare in corso di concessione a seguito della mutata tipologia dell'impianto (da singolo a co-siting o sharing) ed in relazione alla intervenuta variazione e/o adeguamento delle tariffe.
4. La concessione è rilasciata per ogni singolo impianto sia che si tratti di occupazione principale, sia che si tratti di occupazione secondaria (co-siting o sharing). Per tutte le tipologie di occupazione precedentemente citate, il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 30 metri quadrati.
5. Il canone si applica in base alla tariffa standard annua graduata secondo specifici coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale, commisurandolo alla superficie convenzionale di cui al precedente comma 4. Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.
6. Alle occupazioni effettuate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applica la suddivisione del territorio in categorie.
7. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato applicando la tariffa standard giornaliera graduata in base a specifici coefficienti, per il numero dei giorni oggetto di concessione temporanea, commisurato ad una superficie convenzionalmente sti-

mata in 30 metri quadrati, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

8. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 46

Occupazione con cavi e condutture per fornitura servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicato per la tariffa forfetaria indicata al comma 831 della legge 160 del 2019, tempo per tempo vigente.

2. Il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato dal soggetto passivo al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800.

4. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

5. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

TITOLO IV – TARIFFE CANONE - ESENZIONI – RIDUZIONI

Articolo 47

Criteri per la determinazione del canone

1. Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1 commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) sono approvati dalla Giunta Comunale entro

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 48

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in due categorie a seconda della loro importanza.
2. Alle strade e agli spazi pubblici appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20% per cento rispetto alla 1^a categoria. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'allegato 1 del presente Regolamento.

Articolo 49

Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7.00 alle ore 20,00;
 - dalle ore 20,00 alle ore 7,00;

Articolo 50

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto.
4. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
5. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

Articolo 51

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone tutte le tipologie di occupazione indicate all'art. 1 comma 833 della Legge 160/2019, oltre alle citate tipologie in virtù del potere assegnato dal comma 821 lettera f) art. 1 Legge 160/2019 sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni occasionali indicate all'art. 18 e le Feste di Via indicate all'art. 35 del presente regolamento
- b) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- c) le occupazioni che non si protraggono per più di 6 ore;
- d) vasche biologiche;
- e) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano facilmente rimovibili ;
- f) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- g) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.
- i) le occupazioni effettuate dagli artisti di strada (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.);
- j) i passi carrabili, gli accessi a filo;
- k) rastrelliere ed attrezzature per deposito cicli escluse quelle per esposizione a fini di vendita, le occupazioni temporanee poste in essere da ditte appaltatrici, per l'esecuzione di lavori pubblici, o di pubblica utilità commissionati dallo Stato, Regione, Città Metropolitana/Provincia e dal Comune.
- l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da parte del gestore del servizio medesimo;
- m) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;

2. Per l'uso delle aree predisposte dal comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria mediante l'uso di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta non si applica il canone di concessione di cui al presente regolamento, ma apposita tariffa definita nell'ambito dei servizi a domanda individuale.

Articolo 52 Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

- a) è disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
- b) per i lavori edili indicati all'art. 34 del presente regolamento qualora superiori a 30 giorni si applicano le seguenti riduzioni:
30% (trenta per cento) per le occupazioni superiori a 30 giorni fino a 100 giorni;
50% (cinquanta per cento) per le occupazioni aventi durata di 101 giorni e oltre;
- c) Con motivata delibera di Giunta su proposta preventivamente comunicata al Servizio Entrate – è possibile accordare riduzioni del canone fino al 100% per occupazioni non commerciali realizzate in occasione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative e del tempo libero, patrocinate dal Comune di Valsamoggia e riconosciute di interesse pubblico, anche se di durata superiore alle 24 ore.
- d) Per le occupazioni temporanee patrocinate dal Comune di Valsamoggia, le tariffe possono essere ridotte del 25%, o del 50%, o del 75%, fino ad una riduzione del 100% con atto motivato della Giunta Comunale. Tali riduzioni possono essere concesse anche se durante l'occupazione vi sia attività di vendita

o di somministrazione di alimenti e bevande, purché svolta senza scopo di lucro, a soli fini benefici o a scopi istituzionali. In particolare per tale riduzione dovrà essere valutato il grado di incidenza delle finalità di pubblico interesse rispetto alle finalità commerciali e pubblicitarie caratterizzanti l'evento, si dovrà valutare il profilo turistico, sociale produttivo di importanti stimoli aggregazionali e di promozione territoriale.

Articolo 53

Versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee

1. Il canone deve essere corrisposto:

a) per le **occupazioni permanenti** annualmente in un'unica soluzione.

Il versamento relativo alla prima annualità deve essere effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 di aprile.

b) per le **occupazioni temporanee** il versamento relativo all'intero importo del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della autorizzazione.

2. E' ammessa la possibilità di rateizzare (entro un unico anno solare) i canoni di importo annuo superiore ad euro 260,00 fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a scadenza fissa: prima rata o rata unica scadenza 30 aprile, seconda rata 30 giugno, terza rata 31 agosto e quarta rata 31 ottobre, fermo restando che sono accorribili unicamente le rate che scadono anticipatamente alla fine dell'occupazione concessa. Nel caso di rateizzazione dell'importo del canone, il ritiro della concessione o autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto versamento della prima rata.

3. Il Servizio Entrate del Comune, o il concessionario, nel caso di affidamento del servizio di riscossione per facilitare gli adempimenti, provvede a recapitare un avviso di versamento contenente l'importo del canone da versare alla scadenza da parte del soggetto passivo, unitamente al modello di versamento. L'avviso generalmente viene recapitato tramite posta ordinaria, ma può anche essere inviato tramite raccomandata A.R., posta certificata o in mancanza tramite mail.

3. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

4. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi legali e le sanzioni di cui all'art. 9, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

5. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

PARTE III
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO VI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 54

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi in posizione analoga a quanto precedentemente esposto.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 55**Modalità per la richiesta di concessione per l'installazione dei mezzi pubblicitari**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso gli sportelli polifunzionali presenti in ogni Municipalità e sul sito Internet dell'Ente.

2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A..

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

4. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

7. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

8. La domanda deve essere presentata direttamente agli sportelli polifunzionali presenti in ogni Municipalità del Comune di Valsamoggia, oppure può essere inviata di norma per via telematica tramite mail, o posta certificata.

Articolo 56 **Istruttoria amministrativa**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il termine rimane ugualmente sospeso nel caso in cui il richiedente presenti variazioni o modifiche alla domanda già presentata.

5. Il diniego deve essere espresso e motivato.

6. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata entro la data di installazione del mezzo pubblicitario. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria. Il mancato versamento del canone comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e dal presente regolamento.

7. Le autorizzazioni sono inviate telematicamente tramite posta certificata, o ritirate presso gli sportelli polifunzionali presenti in ogni Municipalità del Comune di Valsamoggia. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

9. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

a) **Sono permanenti** le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

b) **Sono temporanee** le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

10. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

11. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune non solo per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria, ma per debiti di qualsiasi natura. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

12. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, al servizio entrate o all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 57 **Dichiarazione**

1. La richiesta di rilascio della autorizzazione all'esposizione pubblicitaria equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

2. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al concessionario che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- locandine;
- pubblicità su autoveicoli;
- tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)

3. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

4. La dichiarazione deve essere presentata al Comune, o in caso di concessione del servizio all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.

5. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al congruaggio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

6. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. L'ufficio competente provvede alla timbratura delle singole locandine.

7. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

8. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

9. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

10. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato; è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

11. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Articolo 58

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio

nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 59 **Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo successivo alla stessa. Deve essere data comunicazione scritta al Comune o nel caso di affidamento in concessione al concessionario. In caso di rinuncia volontaria a pubblicità permanente il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione di disdetta.

Articolo 60 **Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica tramite posta certificata idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 61

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta, entro 60 giorni.

2. Al soggetto dichiarato decaduto spettano indennizzi o rimborsi.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 62

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze di utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

3. In tutti i casi di violazioni al posizionamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.23 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 (Codice della strada).

Articolo 63

Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte dell'ufficio competente che provvederà anche ad indicare di volta in volta le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.

2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

4. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
5. E' vietata la collocazione di impianti e segnali pubblicitari di qualunque tipologia e dimensione su supporti precari, su monumenti e fontane, arbusti, alberi e siepi, sui pali dell'illuminazione pubblica o sulla segnaletica in genere.
7. La pubblicità e le insegne di esercizio luminose non possono essere a lampeggio od a luce intermittente, fatta eccezione per le insegne a croce delle farmacie.

Articolo 64

Indirizzi in materia di pubblicità discriminatoria, lesiva della dignità della persona o finalizzata alla promozione del gioco d'azzardo

1. I messaggi pubblicitari contenuti in mezzi pubblicitari la cui installazione è autorizzata dal Comune o che debbano essere affissi sugli impianti per pubbliche affissioni del Comune devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) la pubblicità non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale, tali da poter risultare indecenti, volgari o ripugnanti;
 - b) la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini, non deve essere lesiva della dignità della donna e delle persone in genere, e deve evitare ogni forma di discriminazione, inclusa quella di genere;
 - c) la pubblicità non può contenere messaggi di promozione del gioco d'azzardo, nemmeno se lo stesso messaggio si accompagna ad un richiamo alla moderazione nell'uso del gioco o metta in guardia dal rischio di ludopatia;
2. Il soggetto che intende effettuare promozione pubblicitaria o che affitti spazi pubblicitari è tenuto al rispetto delle prescrizioni sopra indicate.
3. Il concessionario per la gestione del canone sulla pubblicità e l'affissione di manifesti sui pubblici impianti è abilitato a vigilare sul rispetto del contenuto delle presenti prescrizioni, a negare le commesse pubblicitarie relative a messaggi contrastanti con le suddette prescrizioni e a segnalare ai servizi comunali eventuali forme pubblicitarie, rilevabili sul territorio in occasione dell'effettuazione dei controlli, che possano apparire in contrasto con le presenti linee di indirizzo.
4. In caso di controversia circa l'ammettere o non ammettere talune forme pubblicitarie in quanto passibili di contrastare con le prescrizioni sopra dettate, il richiedente l'esposizione pubblicitaria verrà invitato ad acquisire il preventivo parere non ostativo del Comitato di Controllo dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria. Tale parere dovrà essere richiesto con le modalità disciplinate dal Regolamento per i pareri preventivi del Comitato di Controllo dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria. Nel caso di parere favorevole del Comitato di Controllo IAP, il Comune si riserva comunque, nel caso in cui non ne condivida la valutazione, l'adozione di un provvedimento di diniego dell'autorizzazione.
5. L'esposizione pubblicitaria di messaggi in contrasto con le prescrizioni sopra indicate può comportare l'adozione di provvedimenti di revoca delle autorizzazioni concesse.
6. Il Comune declina ogni responsabilità che possa derivare dall'esposizione pubblicitaria di messaggi in contrasto con le presenti prescrizioni. Chi espone messaggi pubblicitari in violazione delle prescrizioni è pertanto direttamente responsabile di ogni eventuale danno derivante dalla sua condotta. Il Comune si riserva l'azione di rivalsa per ogni costo che debba sostenere a causa di esposizioni pubblicitarie difformi alle prescrizioni enunciate come anche per la rimozione di messaggi posti in violazione delle prescrizioni.

Articolo 65

Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui all'art 57 del presente regolamento, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal concessionario del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione dell'indennità prevista per le occupazioni abusive, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 66

Criteri per la definizione del piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) se adottato e comunque nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2. I criteri e gli indirizzi per la stesura di un nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) sono i seguenti:
 - a) distribuzione degli impianti sul territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, contesto urbanistico, concentrazione demografica, alla tutela ambientale e paesaggistica e di carattere storico - artistico, alla sicurezza della circolazione stradale e del traffico;
 - b) considerazione delle effettive esigenze di carattere espositivo, deducibili dalle richieste che pervengono agli uffici competenti, nonché delle concrete possibilità/esigenze di sviluppo che tendono a soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio - culturale;
 - c) fermo restando l'esigenza di tutela della sicurezza della circolazione stradale, il Piano si avvale della facoltà prevista dal comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, di derogare alle distanze minime previste dalla stessa normativa per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari;
 - d) per meglio conseguire le finalità di tutela dell'attuale contesto socio-urbanistico l'attuazione del Piano generale può essere disciplinata anche con appositi Piani Particolareggiati che, per zone omogenee del territorio comunale, definiscano modalità e tipologia degli impianti pubblicitari che possono essere installati;
 - e) il piano dovrà prevedere un numero minimo di impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica;
 - f) le dimensioni dei mezzi pubblicitari andranno confrontate con le specifiche relative ad ogni singola tipologia; si dovranno in ogni caso verificare le dovute proporzioni tra lunghezza, altezza e profondità per un opportuno inserimento dimensionale, sia in relazione alla fruibilità visiva, alla qualità ed alla natura dell'intorno fisico vivo, sia in termini di rapporto armonico con i fronti edilizi e con il profilo paesaggistico;
 - g) il contenuto del messaggio pubblicitario non dovrà mai presentare aspetti che possano recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni o beni;

h) tutti gli impianti dovranno essere realizzati in materiali non facilmente vandalizzabili e dovranno risultare rifiniti accuratamente anche se non esposti sulla pubblica via.

3. Si dispone, inoltre, che su tutto il territorio comunale:

- a) è vietata la collocazione di impianti e segnali pubblicitari, di qualunque tipologia e dimensione, su supporti precari, su monumenti e fontane, su arbusti, alberi e siepi;
- b) è vietata l'installazione di segnali pubblicitari, anche di ridotte dimensioni, posti sui bordi dei marciapiedi o sui cigli stradali o collocati sui pali dell'illuminazione o sulla segnaletica in genere;
- c) è consentita la collocazione di standard di carattere istituzionale, di ridotte dimensioni, su pali dell'illuminazione pubblica appositamente predisposti con opportuno supporto e previa preventiva autorizzazione;
- d) la luminosità propria o portata dei mezzi luminosi dovrà essere fissa e contenuta a livelli tali da non creare disturbo o pericolo per la circolazione e/o per le persone;
- e) gli apparecchi di illuminazione installati a meno di 3 (tre) metri dal suolo, devono essere apribili solo con uso di chiave o attrezzo specifico;
- f) l'installatore specializzato del settore deve rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi del D.P.R. 22 gennaio 2008 n. 37, ed al D.P.R. 6 maggio 2001 n. 380;
- g) la pubblicità e le insegne di esercizio luminose non possono essere a lampeggio od a luce intermittente, fatta eccezione per le insegne a croce delle farmacie.

TITOLO VI - TARIFFEE PUBBLICITA'

Articolo 67

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
7. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
8. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Tale forma di pubblicità è da considerarsi annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
9. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

10. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

11. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 68

Criteria per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- classificazione delle strade;
- superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- durata della diffusione del messaggio pubblicitario; valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario;
- al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

4. Le categorie viarie precitate sono classificate in "*categoria speciale*" e maggiorate del 65%; tutte le restanti strade vie o piazze sono classificate in "*categoria normale*".

5. **Per le esposizioni pubblicitarie permanenti**, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno, o frazione di anno solare, per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa di riferimento per i metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.

7. **Per le esposizioni pubblicitarie temporanee** il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa di riferimento per il numero dei metri quadrati (o altro parametro individuato) per il numero dei giorni (o periodo) di esposizione pubblicitaria.

8. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100% (cento per cento)

Articolo 69

Versamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il versamento annuale del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

4. Il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad euro 800,00 può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza fissa (la rata unica o prima rata entro il 30 aprile, la seconda rata entro il 30 giugno, la terza rata entro il 31 agosto e la quarta rata entro il 30 ottobre).

5. Il Servizio Entrate del Comune, o il concessionario, nel caso di affidamento del servizio di riscossione per facilitare gli adempimenti, provvede a recapitare un avviso di versamento contenente l'importo del canone da versare alla scadenza da parte del soggetto passivo, unitamente al modello di versamento. L'avviso generalmente viene recapitato tramite posta ordinaria, ma può anche essere inviato tramite raccomandata A.R., posta certificata o in mancanza tramite mail.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 70

Esenzioni

1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 art. 1 della legge 160 del 2019 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, con clausola di automatico aggiornamento alle nuove esenzioni che il legislatore dovesse in futuro introdurre o disciplinare in modo diverso.

2. Oltre alle esenzioni sopra riportate ai sensi del comma 821 lettera f), art. 1 della legge 160 del 2019 sono esenti dal versamento del canone le seguenti fattispecie:

- a) Il mezzo pubblicitario identificativo del soggetto che direttamente e in modo assolutamente gratuito eroga il servizio di manutenzione di una rotonda stradale.
- b) Sono inoltre esenti le targhette apposte sulle rastrelliere per biciclette o su qualsiasi altro mezzo ornamentale, se riporta il logo o la denominazione estesa del soggetto che ha donato lo stesso strumento al patrimonio comunale.
- c) Gli avvisi pubblici riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
- d) I marchi pubblicitari o altri mezzi pubblicitari apposti sugli impianti di ricarica dei veicoli elettrici, purché riferiti all'azienda che eroga il servizio e comunque nel limite massimo di 1 metro quadrato per colonnina;

3. L'esonero dal versamento non esime il beneficiario dalla richiesta dei necessari permessi per la verifica del rispetto delle norme del Codice della strada.

Articolo 71

Riduzioni

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) art. 1 della legge 160 del 2019 sono previste le seguenti riduzioni:

- a) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
- b) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
- c) E' disposta la riduzione del canone per la pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti.

2. In occasione dello svolgimento di manifestazioni politiche, culturali, sportive e più in generale per ogni iniziativa ammessa dall'amministrazione quale evento di preminente interesse pubblico, la Giunta Comunale può accordare il patrocinio dell'ente, e contestualmente determinare una riduzione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, fino alla completa esenzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata non superi il limite massimo di mezzo metro quadrato. La delibera di riduzione o esenzione dal canone deve essere trasmessa al Servizio entrate.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 72

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 73

Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 74

Frecce direzionali – Pre-insegne

2. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
3. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
4. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 75

Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 76 Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 77

Determinazione del canone per particolari tipologie di esposizione pubblicitaria

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa di riferimento per ogni giorno o frazione.

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto un canone pari alla tariffa di riferimento, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

5. Per la pubblicità giornaliera effettuata con locandine, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30 o suoi multipli.

6. Per la pubblicità giornaliera effettuata con striscioni la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 15 o suoi multipli.

7. La diffusione di messaggi pubblicitari di cui ai precedenti commi 5 e 6 per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

PARTE IV
PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO VIII - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 78

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il Comune di Valsamoggia gestisce il servizio delle pubbliche affissioni in economia ovvero in concessione.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Valsamoggia costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 79

Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione, direttamente o tramite concessionario. In particolare gli impianti sono destinati all'affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, attualmente sono complessivamente 191 impianti per una superficie complessiva di mq. 956,00. In occasione dell'adozione della deliberazione annuale di determinazione delle tariffe oppure ogni volta che risulti necessario la Giunta Comunale effettua la ricognizione del parco degli impianti per pubbliche affissioni esistente.

Articolo 80

Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 81

Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del concessionario. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di 30,00 euro per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è dovuta quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro, qualora il servizio sia svolto in concessione la maggiorazione è attribuita al concessionario.
10. Limitatamente all'affissione di manifesti funebri, è consentita l'affissione diretta a cura degli operatori del settore, esclusivamente sugli impianti destinati a tale utilizzo e previa verifica degli spazi disponibili con il Comune o con il concessionario del servizio; l'affissione potrà essere effettuata solo se preceduta da comunicazione al Comune, o al concessionario, del numero dei manifesti, del nominativo del defunto, del periodo e dell'ubicazione dell'affissione con contestuale presentazione dei manifesti per l'apposizione del timbro ovvero, qualora la tempistica richiesta dall'affissione non dovesse consentire il passaggio preventivo dall'ufficio, sarà necessario comunicare i dati sopra richiesti a mezzo fax o via posta elettronica. In tal caso è dovuto esclusivamente il pagamento del relativo canone senza ulteriori addebiti. In mancanza della prescritta dichiarazione, l'affissione sarà considerata abusiva.
11. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 82

Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni garantite è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune o del Concessionario del servizio pubbliche affissioni.

2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.

3. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio e per periodo di esposizione minimo è quella della tariffa standard giornaliera di cui al comma 827 art. 1 legge 160/2019 moltiplicata per gli indici coefficienti specifici individuati dalla Giunta nella deliberazione annuale di determinazione delle tariffe in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.

4. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

5. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:

- a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli: 50%;
- b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli: 50%;
- c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli: 100%.

6. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 83

Materiale pubblicitario abusivo

1 Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune, o il concessionario del servizio, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva possa continuare a restare esposta per un periodo stabilito che ancora residua, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

5. Sono da considerarsi abusive, le pubblicità realizzate con manifesti o volantini, di qualsiasi dimensione, affissi direttamente a muro.

Articolo 84

Riduzione del canone

La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:

- a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione prevista dall'articolo successivo;
- b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per le affissioni non commerciali, effettuate in occasione di manifestazioni inserite nel calendario degli eventi e manifestazioni di pubblico interesse, la Giunta Comunale può disporre ulteriori riduzioni, fino all'esenzione;
- f) per gli annunci mortuari;

I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera f), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 85

Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Valsamoggia e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

Articolo 86

Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Valsamoggia con le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale attraverso il nodo nazionale dei pagamenti Pago-pa.

2. Il pagamento posticipato è consentito, in deroga alle disposizioni del regolamento, soltanto allo Stato e gli enti pubblici territoriali in considerazione delle procedura di spesa che questi devono osservare.

PARTE V
MERCATI

TITOLO IX CANONE MERCATALE

Articolo 87 Disposizioni generali

1. Il presente titolo disciplina esclusivamente i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, del comune, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Per ogni aspetto relativo alle definizioni, alle regole che disciplinano i mercati, il loro svolgimento, la ammissione o l'esclusione e in genere ogni elemento specifico connesso alla vendita di merci in area mercatale, si fa rinvio al regolamento speciale per la disciplina del commercio su area pubblica, tempo per tempo vigente.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
5. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette

Articolo 88 Soggetto attivo – Soggetto passivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune di Valsamoggia, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Regolamento comunale generale delle entrate, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.
4. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
5. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice civile e salvo il diritto di regresso.
6. La variazione della titolarità della concessione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del sub ingresso da parte del precedente occupante. In caso di affitto d'azienda, ove l'affittuario non adempia agli obblighi di versamento dell'intero canone o parte di esso, resta in capo al titolare della concessione l'onere del versamento del canone.

Articolo 89 Dichiarazione

1. Per i mercati in convenzione l'adempimento dichiarativo è assolto con il rilascio della concessione pluriennale da parte dell'ufficio competente.
2. L'ammissione alla spunta nei mercati cittadini, effettuata secondo le modalità previste da regolamento comunale su area pubblica, sostituisce ogni e qualsiasi adempimento dichiarativo.

Articolo 90 Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera, in base alle quali si applica il canone sono quelle stabilite dalla Legge 160/2019, art. 1 commi 841 e 842.
2. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Valsamoggia appartiene alla classe di comuni con popolazione oltre i 30.000 e fino a 100.000 abitanti.
3. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) zona di localizzazione del mercato;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) importanza storica del singolo mercato
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, compresa la pulizia e la raccolta dei rifiuti.
 - f) necessità di inserire o sviluppare mercati esistenti nelle aree più svantaggiate con l'obiettivo di animare la vita nelle stesse e potenziare i servizi di vicinanza.
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
5. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono approvati con delibera di Giunta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
7. L'applicazione degli indici coefficienti specifici non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

Articolo 91 Classificazione dei mercati in base alla localizzazione

1. In ragione dell'estensione del territorio comunale e della sua varietà e non omogeneità dal punto di vista della distribuzione degli insediamenti produttivi ed economici, delle attrazioni culturali e commerciali, ai fini dell'applicazione del canone, i mercati vengono classificati in base alla loro localizzazione ed in base ai criteri evidenziati nell'articolo precedente
2. Nel Comune di Valsamoggia sono presenti cinque mercati ubicati nelle cinque diverse Municipalità, come di seguito specificato:
Categoria prima: Municipalità di Bazzano: è ubicato il mercato principale, del sabato, svolto nelle vie del centro storico indipendentemente dalla via o area, del centro urbano dove viene svolto.

La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata all'art.1 comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.

Categoria seconda:

Municipalità di Savigno : è ubicato il mercato del martedì;

Municipalità di Crespellano: è ubicato il mercato del mercoledì;

Categoria terza

Municipalità di Castello di Serravalle: è ubicato il mercato del lunedì

Municipalità di Monteveglio: è ubicato il mercato del giovedì

la tariffa standard è ridotta del **30 per cento** per i mercati classificati in seconda categoria e del **50% per cento** per i mercati classificati in terza categoria

Le riduzioni si rendono necessarie al fine di riqualificare i mercati ubicati nelle quattro Municipalità sopra riportate in quanto meno frequentati dagli operatori commerciali, specialmente quelli ubicati nelle municipalità di Castello di Serravalle e Monteveglio. Per queste aree il mercato rappresenta un mezzo di animazione della zona, a beneficio delle attività commerciali e produttive site nei territori interessati, ma soprattutto per poter mantenere un servizio ai cittadini ivi residenti;

Articolo 92

Determinazione delle tariffe

1. Le occupazioni temporanee per i mercati sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe

2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata all'art. 1 comma 842 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati, con arrotondamento al metro quadrato superiore.

3. Le tariffe sono determinate in base alla effettiva durata dell'occupazione:

a) se il mercato ha durata giornaliera fino ad un massimo di 9 ore, la tariffa oraria è pari ad un nono (1/9) della misura giornaliera e l'importo dovuto è calcolato moltiplicando tale misura oraria per il numero di ore standard autorizzate convenzionalmente;

b) se l'occupazione mercatale si protrae nel giorno specifico per una durata superiore alle 9 ore, si applica la tariffa giornaliera indipendentemente dall'effettiva durata espressa in ore.

4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

6. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di tari o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639,667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

5. Con riferimento agli orari di svolgimento del mercato disposti con atto del Sindaco si applica una durata dell'occupazione convenzionale giornaliera di 7 ore per gli operatori con posteggio fisso, e 6 ore per gli operatori soggetti a spunta. Le giornate di svolgimento dei mercati complessivamente conteggiate ai fini del calcolo del canone sono stabilite convenzionalmente in 50 giornate.

Articolo 93

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni giornaliere e non periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile; per importi superiori a euro 260 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 30 aprile - 30 giugno - 31 agosto - 31 ottobre, fermo restando che sono accordabili unicamente le rate che scadono anticipatamente alla fine dell'occupazione concessa.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,00.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi e le sanzioni di cui agli articoli successivi considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 94

Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento dei mercati e delle fiere.

Articolo 95

Occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche e commercio itinerante

1. L'occupazione per attività di commercio su aree pubbliche, su posteggio e in forma itinerante, per attività di vendita al dettaglio o attività artigianali, esercitate in aree mercatali, sia su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento del commercio su aree pubbliche

Articolo 96

Mercati contadini

1. Sul territorio di Valsamoggia presso ogni Municipalità sono stati istituiti in forma sperimentale i mercati contadini per promuovere i prodotti agricoli locali, le iniziative legate all'agricoltura, al cibo e all'educazione alimentare, ed al recupero delle tradizioni contadine. Per sviluppare maggiormente l'iniziativa e per incentivare l'adesione al progetto vengono esentati dal versamento del canone di occupazione i produttori agricoli partecipanti.

Articolo 97

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate per la vendita di merce su area pubblica senza la preventiva concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini del canone in questi casi:
- a) si procede all'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento;
 - b) si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni temporanee si considerano, convenzionalmente, iniziate, con le stesse caratteristiche, a decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2;
 - c) alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 98

Sospensione dell'attività' di vendita

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, e ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il responsabile del procedimento dispone la sospensione dell'attività di vendita su aree e spazi pubblici ubicati sul territorio del Comune di Valsamoggia fino alla regolarizzazione della morosità. Le assenze conseguenti al provvedimento di sospensione non vengono conteggiate ai fini della maturazione della decadenza della concessione.

2. Non si considera moroso chi aderisca o abbia aderito ad un piano di rateizzazione o stia provvedendo regolarmente al versamento delle rate concordate

Articolo 99

Rimborsi e compensazioni

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Per quanto compatibili in materia di rimborsi e compensazioni si rinvia alle disposizioni contenute negli artt. 65,66 e 67 del vigente Regolamento generale delle Entrate Comunali

Articolo 100

Accertamento, sanzioni e indennità

1. Il procedimento di accertamento delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo, l'applicazione delle sanzioni e delle indennità, nonché delle sanzioni accessorie sono disciplinate dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

2. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 101

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva, in caso di mancato versamento dell'accertamento, è disciplinata dall'articolo 12 del presente regolamento e dal vigente Regolamento Generale delle Comunali.

PARTE VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 102 Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà entro l'anno di istituzione del canone all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori e, nel caso, potrà procedere :
 - a) all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto,Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta/rinuncia per la concessione o autorizzazione entro il 31 Maggio 2021.
4. Per l'anno 2021 la scadenza del versamento del canone in unica soluzione o della prima rata è posticipata al 31 Maggio 2021, per permettere al Servizio entrate di poter compiere tutti gli adempimenti necessari relativi all'aggiornamento delle banche dati, necessario al calcolo dei versamenti da inviare agli utenti. Le rate successive avranno scadenza 31 Luglio, 30 Settembre e 30 Novembre 2021.

Articolo 103 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno di istituzione.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni regolamentari e normative vigenti nonché il vigente regolamento generale delle entrate comunali, in quanto compatibili.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.